

Dott. Gianluca Midali  
Tecnico Competente in Acustica  
Qualifica al livello 2 CICPND  
in Acustica - Suono - Vibrazioni

**ACUSTICA  
AMBIENTE**



Acustica  
ambientale  
edilizia  
architettonica

via Lanfranchi n. 6 - 24123 Bergamo  
tel. 035249627 - fax 03544831195 - cell. 3471745340  
sito web: [www.acusticaambiente.it](http://www.acusticaambiente.it)  
e-mail: [info@acusticaambiente.it](mailto:info@acusticaambiente.it)  
P.I. 02523930168 - C.F. MDLGLC67T13A794M

**COMMITTENTE:**

COMUNE DI PADERNO D'ADDA (LC)

**RIFERIMENTO:**

Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale  
ai sensi della L. 447/95

**INCARICO:**

AGGIORNAMENTO

**UBICAZIONE:**

Paderno d'Adda (LC)

**DATA:**

Agosto 2010

**A CURA DI:**

Dott. Gianluca Midali

Dott. Gianluca Midali  
Tecnico competente in Acustica (L. 447/95)  
Reg. Lombardia D.G.R. n. 11610 del 29/8/2002

ACUSTICA AMBIENTE

## **INDICE**

<b>1.0</b>	<b><u>PREMESSA</u></b>	<b>2</b>
<b>2.0</b>	<b><u>INQUADRAMENTO NORMATIVO</u></b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>DEFINIZIONE DELLE CLASSI E DEI RELATIVI LIMITI</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>IL DPR N. 142 DEL 30/3/04 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO VEICOLARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447".</b>	<b>6</b>
<b>2.3</b>	<b>IL DPR N. 459 DEL 18/11/98 "REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ESECUZIONE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447, IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO FERROVIARIO".</b>	<b>9</b>
<b>3.0</b>	<b><u>CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO</u></b>	<b>11</b>
<b>3.1</b>	<b>CRITERI GENERALI</b>	<b>11</b>
<b>3.2</b>	<b>INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE</b>	<b>12</b>
<b>3.3</b>	<b>VARIAZIONI APPORTATE IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO</b>	<b>13</b>

## **1.0 PREMESSA**

La presente relazione è relativa all'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica comunale adottato con D.C.C. n. 13 del 22/03/07, in seguito alle osservazioni pervenute dal Comune di Calusco d'Adda (D.C.C. n. 135 del 16/07/07) e dall'ARPA – Dipartimento Provinciale di Lecco (lettera prot. n. 88535 del 27/06/07) e in seguito all'entrata in vigore del DPR n. 142 del 30/3/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.

L'aggiornamento è stato redatto in conformità alla D.G.R. n. 7/9776 del 12/7/02 pubblicata sul BURL n. 29 del 15/7/02, “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a) della Legge n. 447/95 e dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 13 del 10/8/01 e in coerenza con le classificazioni acustiche e destinazioni urbanistiche dei territori comunali confinanti.

## **2.0 INQUADRAMENTO NORMATIVO**

### **2.1 Definizione delle classi e dei relativi Limiti**

La definizione delle classi in cui suddividere il territorio comunale e dei relativi limiti è stata effettuata mediante il DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

In particolare nella Tabella A allegata al DPCM vengono individuate le seguenti sei classi:

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ogni Classe bisogna considerare i seguenti limiti:

**COMUNE DI PADERNO D'ADDA (LC)**  
**AGGIORNAMENTO**  
**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**  
 ai sensi delle L. 447/95, L.R. 13/01, D.P.R. 142/04 e D.P.R. 459/98  
 e in base ai criteri contenuti nella DGR n. 7/9776 del 12/7/02

- ◆ di emissione per la singola sorgente fissa, ovvero i valori massimi di rumore che la sorgente può emettere, misurati in prossimità della sorgente stessa; essi sono i seguenti:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

**Valori limite di emissione – Leq in dB(A)**

- ◆ assoluti di immissione, cioè i valori massimi di rumore che possono essere immessi dall'insieme di tutte le sorgenti sonore nell'ambiente esterno, misurati in prossimità dei ricettori, che sono invece i seguenti:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

**Valori limite di immissione – Leq in dB(A)**

- ◆ differenziali, determinati dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, da applicarsi all'interno degli ambienti abitativi. Tali limiti differenziali sono 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A)

per il periodo notturno; essi non si applicano nelle aree inserite in Classe VI e quando siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- rumore a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni;
- rumore a finestre chiuse inferiore a 35 dB(A) diurni e 25 dB(A) notturni.

Non si applicano inoltre alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

- ◆ di attenzione, che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; essi, espressi come livelli continui equivalenti riferiti ad un tempo TL che consenta la valutazione dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo e che caratterizzano il territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale, sono, se riferiti ad un'ora, i valori della precedente tabella aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per quello notturno, mentre se relativi ai tempi di riferimento, gli stessi valori della precedente tabella. Nel caso di superamento dei valori di attenzione i comuni hanno l'obbligo di redigere i piani di risanamento acustico previsti dall'art. 7 della L. 447/95.
- ◆ di qualità, ovvero i valori limite della rumorosità dovuta all'insieme di tutte le sorgenti presenti, da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge. Essi sono pari ai valori limite di immissione, diminuiti di 3 dB.

I limiti indicati nel DPCM 14/11/97 non si applicano per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali; i valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, nonché l'estensione delle relative fasce di pertinenza, sono fissati in appositi decreti.

All'interno di queste fasce di pertinenza, come sottolineato nel punto 2 dell'Allegato alla D.R.G. 12/07/02 n. 7/9776, l'area è quindi soggetta ad un doppio regime di limiti.

Oltre infatti ai limiti derivanti dalla zonizzazione acustica sopra indicati (valevoli per tutte le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture), esistono anche quelli derivanti dai decreti che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto, che non concorrono al superamento dei limiti di zona.

## **2.2 Il DPR n. 142 del 30/3/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”.**

Il DPR n. 142 del 30/3/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore stradale.

Esso prende in considerazione le infrastrutture stradali classificate in base alle definizioni contenute nell'art. 2 del D. Lgs 285/92 e successive modifiche, e stabilisce i relativi limiti per quanto concerne le immissioni rumorose.

In particolare viene individuata per ogni tipologia di infrastruttura una fascia di pertinenza acustica, all'interno della quale vigono i limiti stabiliti dallo stesso decreto.

All'interno delle fasce di pertinenza è quindi vigente un doppio regime di limiti; quelli stabiliti dal piano di zonizzazione acustica in base al DPCM 14/11/97, valevoli per tutte le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture, e quelli stabiliti dal DPR in oggetto per le infrastrutture di trasporto, che non concorrono al superamento dei limiti di zona.

I limiti stabiliti all'interno delle fasce di pertinenza sono contenuti nelle seguenti tabelle:

**COMUNE DI PADERNO D'ADDA (LC)**  
**AGGIORNAMENTO**  
**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**  
 ai sensi delle L. 447/95, L.R. 13/01, D.P.R. 142/04 e D.P.R. 459/98  
 e in base ai criteri contenuti nella DGR n. 7/9776 del 12/7/02

Strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Riceettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

**COMUNE DI PADERNO D'ADDA (LC)**  
**AGGIORNAMENTO**  
**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**  
 ai sensi delle L. 447/95, L.R. 13/01, D.P.R. 142/04 e D.P.R. 459/98  
 e in base ai criteri contenuti nella DGR n. 7/9776 del 12/7/02

Strade esistenti

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Amplezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Gli eventuali interventi di risanamento acustico sono a carico del gestore dell'infrastruttura, mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al D.M. 29/11/00.

Sono invece a carico del titolare del permesso di costruire nei seguenti casi:

- nuove costruzioni realizzate con permesso di costruire rilasciato dopo la data di entrata in vigore del decreto in oggetto, nel caso di infrastrutture esistenti;
- nuove costruzioni realizzate con permesso di costruire rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura (per la parte eccedente l'intervento di mitigazione secondo i criteri stabiliti nell'art. 8), nel caso di infrastrutture di nuova realizzazione o ampliamenti e varianti di infrastrutture esistenti.

Le modalità di esecuzione degli interventi di risanamento sono contenute negli art. 5, 6, 7 e 8 del decreto.

### **2.3 Il DPR n. 459 del 18/11/98 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.**

Il DPR 18/11/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento del rumore ferroviario.

Il decreto ha la medesima impostazione di quello che riguarda le infrastrutture stradali.

Anche in questo caso viene individuata a seconda della tipologia di infrastruttura una fascia di pertinenza acustica, avente un'ampiezza di 250 m per ciascun lato, all'interno della quale vigono i limiti stabiliti dallo stesso decreto.

In particolare per le infrastrutture esistenti come nel caso in oggetto sono previste fasce di pertinenza suddivise nelle sottofasce “A” di ampiezza pari a 100 m e “B” più esterna di 150 m, in cui vigono i seguenti limiti di immissione:

**COMUNE DI PADERNO D'ADDA (LC)**  
**AGGIORNAMENTO**  
**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**  
ai sensi delle L. 447/95, L.R. 13/01, D.P.R. 142/04 e D.P.R. 459/98  
e in base ai criteri contenuti nella DGR n. 7/9776 del 12/7/02

<b>Fascia</b>	<b>Limite diurno dBA</b>	<b>Limite notturno dBA</b>
A	70	60
B	65	55

Qualora fossero presenti scuole, ospedali, case di cura e di riposo, i limiti che l'infrastruttura deve rispettare sono i seguenti:

<b>Fascia</b>	<b>Limite diurno dBA</b>	<b>Limite notturno dBA</b>
A	50	40
B	50	40

\*per le scuole vale il solo limite diurno

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di strutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare del permesso di costruire.

Il medesimo decreto per area edificata intende un "raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 edifici adibiti ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa".

### **3.0 CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

#### **3.1 Criteri generali**

I criteri utilizzati per l'aggiornamento del piano di zonizzazione acustica sono ancora quelli contenuti nella DGR n. 7/9776 del 15/07/02.

In base a questa Delibera, la zonizzazione consiste nel suddividere il territorio comunale in "Zone acustiche", ovvero in porzioni delimitate da una poligonale chiusa e caratterizzate dal medesimo valore di classe acustica, comprendenti anche più aree contigue a destinazione urbanistica diversa, ma compatibili dal punto di vista acustico.

Tali limiti devono inoltre essere chiaramente individuabili sul terreno da elementi fisici quali strade, ferrovie, corsi d'acqua, ecc.

Il criterio di base per l'individuazione delle zone acustiche è essenzialmente legato alla destinazione d'uso del territorio.

È necessario evitare per quanto possibile le eccessive suddivisioni in zone a differenti valori limite, al fine di favorire destinazioni d'uso acusticamente compatibili per parti sempre più vaste di territorio.

Nello stesso tempo è necessario evitare una eccessiva semplificazione, che porterebbe ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie e quindi a classificare aree di territorio con rumorosità contenuta in classi con limiti più elevati.

Non è infine consentito, in base all'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 447/95 e all'art. 2 comma 3 lettera b) della L.R. 10/8/01 N. 13, prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A), a meno che, come indicato nel punto 4 dell'Allegato alla D.G.R. 12/7/02 N. 7/9776, vi siano discontinuità morfologiche o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonori.

A questo proposito è possibile utilizzare una deroga a 10 dB(A), prevista dalla L. 447/95, art. 4, comma 1, lettera a) e L.R. 13/01, art. 2, comma 3 lettera c) solamente nel caso di aree già urbanizzate, qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso non sia possibile rispettare dei 5 dB(A); in questo caso il Comune è in ogni caso tenuto, in base all'art. 7 della L. 447/95, a effettuare un Piano di Risanamento.

### 3.2 Infrastrutture stradali e ferroviarie

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di alcune strade provinciali e da diverse strade comunali, per le quali il Comune ha proceduto alla seguente classificazione:

Classificazione in base al D.Lgs. 285/92	Identificativo della strada
Strade tipo A	-
Strade tipo B	-
Strade tipo C	v. Volta – Edison (S.P. 54) Sernovella (S.P. 56) v. Festini
Strade tipo D	-
Strade tipo E	v. Gasparotto – v. Matteotti, v. Monsignor Pozzoni, v. F. Airoldi
Strade tipo F	Tutte le altre strade

La classificazione acustica delle aree limitrofe a queste infrastrutture può essere effettuata mediante una metodologia di carattere qualitativo o quantitativo.

Nel primo caso utilizzando la suddivisione indicata nella DGR 12/07/02, le strade si inseriscono:

- ◆ in Classe II se interessate da un traffico di tipo locale, ovvero quello che avviene in strade collocate all'interno di quartieri, senza traffico di attraversamento, con un basso flusso veicolare, e traffico di mezzi pesanti quasi assente;
- ◆ in Classe III se il traffico è di attraversamento, cioè in presenza di elevato flusso di traffico e limitato transito di mezzi pesanti utilizzato per il collegamento tra quartieri e aree diverse del centro urbano;
- ◆ in Classe IV in caso di traffico intenso, caratterizzato da elevato flusso di traffico sia in periodo diurno che notturno e presenza di mezzi pesanti.

Nel secondo caso si potrebbe utilizzare il criterio in base al quale alcune Regioni (per es. Toscana, Lazio, Campania, Sardegna) procedevano alla classificazione della viabilità stradale considerando strade ad intenso traffico (Classe IV) quelle con oltre 500 veicoli all'ora, in Classe III le strade con 50-500 veicoli/ora e in Classe II le strade locali.

Sulla base di entrambi i criteri si è ragionevolmente inserito nella Classe III le aree limitrofe alle strade provinciali, mentre sono state classificate in base al contesto quelle comunali.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, l'Allegato A del DPCM 14/11/97 inserisce nella Classe IV le aree ad esse limitrofe.

Nella DGR 12/07/02 non si esclude tuttavia che queste aree vengano assegnate alle Classi V e VI in presenza di insediamenti industriali o centri commerciali, o alla Classe III.

### **3.3 Variazioni apportate in seguito all'aggiornamento**

In seguito alle osservazioni pervenute dal Comune di Calusco d'Adda (D.C.C. n. 135 del 16/07/07) e dall'ARPA – Dipartimento Provinciale di Lecco (lettera prot. n. 88535 del 27/06/07) sono state individuate due fasce in classe III (100 m di ampiezza) e II (150 m di ampiezza) a lato del ponte di Paderno, in aree precedentemente inserite in Classe I.

Sono state inoltre individuate le fasce di rispetto relativamente le strade classificate di tipo "C", sottotipo "Cb".

Per queste infrastrutture il DPR n. 142 del 30/3/04 stabilisce una fascia di pertinenza acustica avente un'ampiezza di 150 m per lato, suddivisa nelle sottofasce "A", di ampiezza pari a 100 m, e "B", di 50 m, in cui vigono i seguenti limiti di immissione:

<b>Fascia</b>	<b>Limite diurno dBA</b>	<b>Limite notturno dBA</b>
A	70	60
B	65	55

Nel caso all'interno della fascia fossero presenti scuole come nel nostro caso, ospedali, case di cura e di riposo, i limiti che l'infrastruttura deve rispettare sono i seguenti:

**COMUNE DI PADERNO D'ADDA (LC)**  
**AGGIORNAMENTO**  
**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**  
ai sensi delle L. 447/95, L.R. 13/01, D.P.R. 142/04 e D.P.R. 459/98  
e in base ai criteri contenuti nella DGR n. 7/9776 del 12/7/02


<b>Fascia</b>	<b>Limite diurno dBA</b>	<b>Limite notturno dBA</b>
A	50	40
B	50	40

\*per le scuole vale il solo limite diurno

Relativamente alle strade locali (tipo "F") e di quartiere (tipo "E") esistenti e di nuova realizzazione, il DPR 142/04 prevede fasce di rispetto dell'ampiezza di 30 m in cui vigono limiti definiti dal Comune, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica comunale.

È stata infine ampliata l'area inserita in Classe IV in v. Edison (Molino Colombo), con le relative fasce di rispetto, in relazione a quanto previsto dal nuovo PGT.

Certificato Tecnico Competente



Regione Lombardia

SI RILASCIATA SENZA BOLLO PER  
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DECRETO N° 11610

Del 19 GIU. 2002

Giunta Regionale

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente

T103-Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale n. 9/2

*Oggetto* Domanda presentata dal Sig. MIDALI GIANLUCA per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/95.



L'atto si compone di 4 pagine  
di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati,  
parte integrante.

REGIONE LOMBARDIA  
Servizio Protezione Ambientale  
e Sicurezza Industriale

La presente copia composta di 3 fogli è conforme all'originale depositato agli atti. Milano... 20 GIU. 2002

XI Dirigente del Servizio

*G. Bruno*



Regione Lombardia

**IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA INDUSTRIALE**

**VISTI:**

l'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla G.U. 30 ottobre 1995, S.O. alla G.U. n. 254, Serie Generale;

la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, avente per oggetto: "Modalita' di presentazione delle domande per svolgere l'attivita' di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale";

la d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale";

il d.p.g.r. 19 giugno 1996, n. 3004, avente per oggetto: "Nomina dei componenti della Commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996 n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalita' stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945";

la d.g.r. 21 marzo 1997, n. 26420, avente per oggetto: "Parziale revisione della d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - Procedure relative alla valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di "tecnico competente" in acustica ambientale";

il d.p.g.r. 16 aprile 1997, n. 1496, avente per oggetto: "Sostituzione di un componente della Commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalita' stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945";

il d.p.c.m. 31 marzo 1998: "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicato sulla G.U. 26 maggio 1998, serie generale n. 120;


la d.g.r. 12 novembre 1998, n. 39551: Integrazione della d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945 avente per oggetto: "Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico - Modalità di presentazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale";

il d.p.g.r. 16 novembre 1998, n. 6355: "Sostituzione di due componenti della Commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996 n. 13195 per l'esame di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";

REGIONE LOMBARDIA  
Servizio Protezione Ambientale  
e Sicurezza Industriale  
La presente copia è conforme  
agli atti depositati in archivio.  
Milano...  
Il Dirigente del Servizio

20 GIU 2002

P. Amis



Regione Lombardia

il decreto del Direttore Generale della Tutela Ambientale 23 novembre 1999, n. 47300 "Sostituzione del Presidente della Commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, per la valutazione delle domande presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" per il riconoscimento della figura professionale di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale";

il decreto del Direttore Generale Qualità dell'Ambiente del 24 aprile 2002, n. 7429 "Sostituzione di un componente della Commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, per la valutazione delle domande presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" per il riconoscimento della figura professionale di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale";

**VISTO** il contenuto del verbale relativo alla seduta del 22 aprile 1997 della Commissione sopra citata, ove vengono riportati i criteri e le modalità in base ai quali la stessa Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale;

**VISTO** altresì il contenuto del verbale relativo alla seduta del 30 marzo 1999 ove i suddetti criteri e modalità di valutazione risultano parzialmente rivisti, in particolare perfezionati nella parte relativa alla descrizione delle singole attività e all'attribuzione dei punteggi;

**VISTO** inoltre il contenuto del verbale relativo alla seduta del 16 dicembre 1999, ove a seguito dell'emanazione del DPCM 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" i criteri sopra citati sono stati integrati con l'inserimento di una nuova attività nell'elenco di quelle ritenute utili ai fini della valutazione delle domande;

**VISTA** la seguente documentazione agli atti dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale:

1. istanza e relativa documentazione presentate dal Sig. MIDALI GIANLUCA nato a Bergamo (BG) il 13 dicembre 1967 e pervenute alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente in data 17 dicembre 2001, prot.n.35977;

**DATO ATTO** che nella seduta del 30 maggio 2002 la suddetta Commissione esaminatrice, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'U.O.O. "Prevenzione e controllo degli inquinamenti di natura fisica" dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, relativa alla domanda in oggetto, ha ritenuto, in applicazione delle disposizioni e dei criteri sopra citati:

che l'istante sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge n. 447/95

REGIONE LOMBARDBIA  
Servizio Protezione Ambientale  
e Sicurezza Industriale  
La presente copia è conforme  
agli atti depositati in archivio.  
Milano.....  
20 GIU 2002

C. R.



## Regione Lombardia

di proporre pertanto al Dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale l'adozione, rispetto alla richiamata domanda, del relativo decreto di riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale.

**VISTA** la Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale" ed in particolare l'art. 1, comma 2, della medesima legge che indica le finalità dalla stessa perseguite, tra cui quella di distinguere le responsabilità ed i poteri degli organi di governo da quelli propri della dirigenza, come specificati nei successivi articoli 2, 3 e 4.

**VISTI**, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali e il combinato degli artt. 3 e 18 della legge medesima, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

**VISTE**, inoltre, la d.g.r. 24/05/2000, n. 4 "Avvio della VII Legislatura, costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali", come successivamente modificata, nonché le deliberazioni della VII Legislatura riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta Regionale.

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 che contro il presente atto può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di comunicazione.

### DECRETA

1. Il Sig. MIDALI GIANLUCA nato a Bergamo (BG) il 13 dicembre 1967 e' in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto viene riconosciuto "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale.
2. Il presente decreto è comunicato al soggetto interessato.

REGIONE LOMBARDIA  
Servizio Protezione Ambientale  
e Sicurezza Industriale  
La presente copia è conforme  
agli atti depositati in archivio  
Milano..... 20 GIU. 2002  
Il Dirigente del Servizio

G. Bruno

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa  
Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale  
(Dott. Giuseppe Rotondaro)